

CROCE ROSSA ITALIANA

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI SOCCORSI CON
MEZZI E TECNICHE SPECIALI**

Revisione 0 dell'11 maggio 2019



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI SOCCORSI CON MEZZI E TECNICHE SPECIALI





INDICE

Art. 1 – Premesse	3
Art. 2 – Attività SMTS	3
Art. 3 – I Referenti Tecnici SMTS	4
Art. 4 – Il Referente Tecnico Nazionale, Regionale, territoriale SMTS	5
Art. 5 – L' Organizzazione territoriale	6
Art. 6 – La struttura dei Soccorsi SMTS	6
Art. 7 – L'Unità Soccorsi Speciali	7
Art. 8 – La Commissione Tecnica Nazionale SMTS.....	7
Art. 9 – I ruoli e le mansioni.....	8
Art. 10 – Gli ambiti operativi	9
Art. 11 – L'attivazione degli SMTS	10
Art. 12 – L'Albo degli operatori SMTS	11
Art. 13 – Il libretto personale dell'Operatore SMTS	11
Art. 14 – I distintivi	12
Art. 15 – La Sorveglianza sanitaria	12
Art. 15 – Le equipollenze	12
Art. 16 – Le disposizioni transitorie e finali.....	12



Art. 1 – Premesse

L'Associazione della Croce Rossa Italiana agisce quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, co. IV, lett. i, del D.lgs. 178/12 e del Codice della protezione civile (D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1).

Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile riconosce, da un lato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale "componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile" e, dall'altro, l'Associazione della Croce Rossa Italiana quale "struttura operativa del Servizio Nazionale di protezione civile" (art. 13, comma 1, lett. e) da intendersi comprensiva di tutte quelle attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento (art. 2, D.Lgs. n. 1/2018), insieme alle Forze Armate e di Polizia, al servizio sanitario nazionale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Per lo sviluppo delle attività nel campo delle emergenze e nel campo socio-sanitario, l'Associazione della Croce Rossa Italiana si avvale di risorse operative di supporto, denominate Soccorsi Speciali, che svolgono attività di ricerca dispersi (SAR ricerca in superficie – USAR ricerca su macerie) e di assistenza, e che si integrano ai sistemi coordinati dagli Enti preposti al servizio tecnico urgente.

Gli Operatori e le Squadre dei Soccorsi Speciali della CRI intervengono in collaborazione con il Sistema di Protezione Civile in situazioni di calamità e disastri, erogando i servizi necessari al salvataggio e per il primo soccorso di infortunati e pericolanti da ambienti non permissivi o circostanze non comuni.

I Soccorsi Speciali della C.R.I. intervengono, inoltre, in maniera ausiliaria e coordinata con le F.F.A.A., le Forze di Polizia e gli altri Enti Pubblici per effettuare gli interventi operativi e formativi di volta in volta necessari nel campo dei Soccorsi Speciali, con particolare riferimento alla ricerca e al soccorso.

Le attività svolte dai Soccorsi Speciali della Croce Rossa Italiana si raggruppano nelle seguenti specialità:

- a) Salvataggio in Acqua (OPSA)
- b) Soccorso con Supporto di Unità Cinofile (UC)
- c) Soccorso Piste da Sci e Terreno Innevato (SPS)
- d) Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali (SMTS)
- e) Soccorso chimico, batteriologico e radio nucleare (CBRN).

Art. 2 – Attività SMTS

1. L'azione degli SMTS è caratterizzata da interventi di ricerca e soccorso quali:

- a) Ricerca e soccorso persone (S.A.R. Search And Rescue):
 - disperse/scomparse in superficie;
 - disperse a bordo di aeromobili.



- b) Ricerca e soccorso persone in ambiente urbano (U.S.A.R. Urban Search And Rescue):
 - disperse e/o sepolte sotto le macerie;
 - disperse e/o sepolte sotto frane, smottamenti, qualora coinvolgano edifici civili/industriali o infrastrutture (strade e autostrade ferrovie);
- c) Soccorso, assistenza ed evacuazione di persone:
 - vittime di eventi atmosferici ed altre cause accidentali, smottamenti ecc.; gli interventi in simili contesti sono volti alla salvaguardia dell'integrità della vita e della salute delle persone e attuati mediante ogni azione possibile per il soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione (consegna di medicinali, di vettovaglie e altri generi di sussistenza). Per il conseguimento di tali scopi il personale dei SMTS opera a piedi o a bordo di veicoli, mezzi speciali o aeromobili.
- d) Soccorso ed evacuazione di persone:
 - da edifici civili;
 - da impianti industriali;
 - da infrastrutture e sistemi di trasporto (viadotti, ponti, gallerie, metrò, navi, ecc.);
- e) le operazioni di ricerca e soccorso in spazi confinati (cunicoli, pozzi, silos, ecc.);
- f) Assistenza a grandi eventi a massiccio afflusso di pubblico, manifestazioni culturali, religiose, sportive che si svolgano in ambienti impervi, ovvero, non accessibili al personale e ai mezzi di soccorso convenzionali qualora il servizio sia richiesto.
- g) ogni altra situazione in cui siano richieste le competenze specifiche degli SMTS.

Art. 3 – I Referenti Tecnici SMTS

1. Il Delegato Nazionale alle Attività di Emergenza, i Delegati alle attività di Emergenza dei Comitati Regionali o dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché quelli dei Comitati CRI, ognuno secondo le rispettive competenze, al fine di assicurare il miglior coordinamento delle attività previste dal presente regolamento si avvalgono del Referente Tecnico SMTS.
2. Sono individuati tre livelli di coordinamento:
 - I. il livello Nazionale per il tramite del Referente Tecnico Nazionale, di seguito, brevemente, anche RTN;
 - II. il livello Regionale per il tramite del Referente Tecnico Regionale, di seguito, brevemente, anche RTR.
 - III. il livello di Comitato per il tramite del Referente Tecnico di Comitato, di seguito, brevemente, anche RTC.
3. Il Referente Tecnico SMTS, ad ogni livello territoriale di cui all'art. 20 del vigente



Statuto, è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del competente Delegato CRI per le attività in emergenza, che può revocarlo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o al venir meno del rapporto fiduciario. In ogni caso, il Referente Tecnico SMTS decade al momento della decadenza del Consiglio Direttivo che l'ha nominato.

4. Il Referente Tecnico SMTS, ad ogni livello territoriale di cui all'art. 20 del vigente Statuto, è scelto tra i Soci attivi in possesso di capacità ed esperienze riconosciute in ambito SMTS.

Art. 4 – Il Referente Tecnico Nazionale, Regionale e territoriale SMTS

1. Il Referente Tecnico SMTS Nazionale svolge le seguenti funzioni:
 - riferisce al DNAE in merito alle attività SMTS svolte sul territorio nazionale adempiendo alle direttive generali da lui impartite;
 - mantiene i rapporti con il DNAE, con il Responsabile Nazionale Formazione Emergenza CRI, con la Sala Operativa Nazionale, l'Ufficio Soccorsi Speciali, nonché con le altre strutture interessate, collaborando attivamente nell'assolvimento delle varie competenze di cui al presente regolamento;
 - coordina o comunque sovrintende per quanto di competenza e in sinergia con il DNAE, gli interventi di soccorso rilevanti, nonché le attività svolte a livello Nazionale e di particolare importanza avvalendosi anche dei competenti Referenti Tecnici Regionali,
 - vigila sul rispetto del presente Regolamento;
 - promuove in stretta collaborazione con il delegato Nazionale alla Formazione e con il Delegato Nazionale Attività di emergenza e attività di informazione, formazione e addestramento del personale SMTS;
 - elabora un piano di sviluppo delle attività e della formazione che invia al Delegato Nazionale alle Attività di emergenza, che le inoltra al Consiglio Direttivo Nazionale e al Presidente Nazionale per l'approvazione;
 - redige la relazione annuale delle attività svolte nell'anno precedente e la invia al Delegato Nazionale alle Attività di emergenza, che le inoltra al Consiglio Direttivo Nazionale e al Presidente Nazionale;
 - coordina i propri Operatori negli interventi di soccorso a livello Nazionale.
2. Il Referente Tecnico SMTS Regionale svolge le seguenti funzioni:
 - riferisce al DRAE in merito alle attività SMTS svolte sul territorio di competenza adempiendo alle direttive generali da lui impartite;
 - mantiene i rapporti con il DRAE, collaborando attivamente nell'assolvimento delle varie competenze di cui al presente regolamento;
 - coordina o comunque sovrintende per quanto di competenza e in sinergia con il DRAE, gli interventi di soccorso rilevanti nonché le attività svolte a livello Regionale avvalendosi anche dei competenti Referenti Tecnici dei Comitati;



- esercita le funzioni di Responsabile della Squadra Regionale SMTS;
 - promuove in stretto contatto con il DRAE e coordina le attività di informazione, formazione e addestramento a livello regionale del personale SMTS.
 - redige la relazione annuale delle attività svolte nell'anno precedente e la invia al Delegato Regionale alle Attività di Emergenza, che la inoltra al Consiglio Direttivo Regionale;
 - costituisce e aggiorna l'Albo del personale SMTS e lo invia al Delegato alle Attività di Emergenza che le inoltra al Consiglio Direttivo, alla S.O.R. e al Referente Tecnico Nazionale SMTS;
 - presiede le Commissioni di esame nei corsi di formazione e nelle Prove di mantenimento;
 - vigila, per quanto di competenza, sul rispetto del presente Regolamento.
3. Il Referente Tecnico SMTS del Comitato territoriale svolge le seguenti funzioni:
- riferisce al DLAE in merito alle attività SMTS svolte sul territorio di competenza adempiendo alle direttive generali da lui impartite;
 - mantiene i rapporti con il DLAE, collaborando attivamente nell'assolvimento delle varie competenze di cui al presente regolamento;
 - coordina o comunque sovrintende per quanto di competenza e in sinergia con il DLAE, gli interventi di soccorso nonché le attività svolte a livello di Comitato;
 - elabora un piano di sviluppo delle attività e della formazione che invia al Delegato territoriale alle Attività di Emergenza, che le inoltra al Consiglio Direttivo e al Presidente per l'approvazione;
 - redige la relazione annuale delle attività svolte nell'anno precedente e la invia al Delegato territoriale alle Attività di Emergenza, che le inoltra al Consiglio Direttivo e al Referente Tecnico Regionale SMTS.
 - coordina i propri Operatori negli interventi di soccorso nel territorio di competenza.

Art. 5 – L' Organizzazione territoriale

1. L'organizzazione delle attività dei Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali si articola nei seguenti livelli: territoriale, regionale e nazionale.
2. A livello territoriale, la costituzione di una Squadra SMTS è subordinata alla presenza di un numero di operatori SAR1 in Posizione Operativa non inferiore a sei.
3. A livello regionale, la costituzione di una Squadra SMTS è subordinata alla presenza di un numero di operatori SAR1 in Posizione Operativa non inferiore a dieci.

Art. 6 – La struttura dei Soccorsi SMTS

1. La Squadra SMTS è l'unità fondamentale degli SMTS. È una struttura operativa di livello regionale e/o territoriale che riunisce tutte le risorse umane e strumentali SMTS



presenti nel territorio di competenza.

2. Il Capo Squadra SMTS è nominato dal Referente regionale o territoriale SMTS, scelto tra gli Operatori SMTS, in possesso di comprovate capacità ed esperienza, appartenenti alla Squadra SMTS.
3. La Squadra Regionale riunisce tutte le risorse umane e strumentali SMTS presenti nel territorio di competenza.
4. Il Responsabile della Squadra è il rispettivo referente SMTS territoriale o regionale.
5. Qualora non siano presenti il Referente Tecnico Regionale o il Capo Squadra sarà compito del Referente Tecnico Regionale o territoriale SMTS, nominare il Responsabile Operativo (R.O.) per l'evento in corso con il compito di coordinare sul campo le Squadre SMTS negli interventi di ricerca e soccorso e di attuare le procedure di intervento, previste per lo scenario specifico (P.O.S. – Procedure Operative Standard).

Art. 7 – L'Unità Soccorsi Speciali

1. L'Unità Soccorsi Speciali svolge le seguenti funzioni:
 - svolge funzioni di segreteria a supporto del RTN e della CTN SMTS;
 - emette ed invia i Brevetti al Referente Regionale che ne ha fatta richiesta;
 - cura e aggiorna l'Albo Nazionale degli operatori SMTS, tenuto in formato cartaceo e/o digitale.

Art. 8 – La Commissione Tecnica Nazionale SMTS

1. Presso il Comitato Nazionale è istituita la Commissione Tecnica Nazionale SMTS (di seguito anche CTN SMTS) a cui sono affidate funzioni consultive, di indirizzo e propositive con riguardo alla pianificazione e strutturazione delle attività SMTS, nazionale e internazionale.
2. Fanno parte della CTN SMTS:
 - Il Referente Tecnico Nazionale SMTS che la presiede, o un suo delegato;
 - Quattro soci attivi della CRI di comprovata esperienza nel settore, proposti al DTNAE dal referente Nazionale SMTS e nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - L' officer dell'Unità Soccorsi Speciali o suo delegato.
3. La CTN SMTS si riunisce su convocazione del DNAE, dietro proposta del Referente Tecnico Nazionale SMTS ogni qualvolta ve ne sia la necessità e, comunque, almeno due volte l'anno. Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale che dovrà essere trasmesso al Delegato Nazionale CRI per le Attività in Emergenza e a tutti i membri della CTN SMTS.
4. La Commissione Tecnica Nazionale può proporre l'ausilio di esperti, anche esterni alla CRI, per questioni tecniche di particolare complessità.
5. La Commissione Tecnica Nazionale, ad eccezione della seduta di insediamento, può riunirsi in modalità di teleconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere



identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e di trasmetterne e sia garantita la contestualità dell'esame degli argomenti da trattare, nonché delle determinazioni.

6. La CTN svolge le seguenti funzioni:

- ha funzioni consultive, di indirizzo e propositive nell'ambito delle materie di relativa competenza.
- elabora proposte, anche di aggiornamento, regolamentari, linea guida e procedure in materia SMTS, tenendo conto delle esigenze della CRI e del progresso tecnologico che devono essere recepite e concertate con il Delegato Nazionale alle attività di emergenza;
- monitora il processo formativo dei formatori e degli istruttori;
- organizza gli aggiornamenti nazionali;
- fornisce indicazioni relative ai materiali, alle attrezzature e ai DPI;
- esercita azioni di audit circa la corretta applicazione di disposizioni normativa, regolamentari e procedure, anche attraverso la partecipazione di propri membri o suoi Delegati alle attività di formazione, aggiornamento e verifica;
- svolge le funzioni di Commissione Didattica con i poteri e le prerogative di cui all'articolo 74 del Regolamento dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana.

Art. 9 – I ruoli e le mansioni

1. Il Formatore SMTS è il soggetto incaricato di sviluppare le competenze negli Istruttori SMTS nel campo della didattica: ne spiega le tecniche, introduce strategie di gestione dell'ambiente di apprendimento, illustra modelli di valutazione, propone esercizi pratici, motivando e accompagnando l'allievo verso le sue migliori performance come Aiuto-istruttore o Istruttore.
2. L'istruttore SMTS è colui il quale, dopo avere conseguito il Brevetto di Istruttore SMTS è abilitato all'insegnamento nei corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento SMTS, nonché nell'addestramento delle Squadre SMTS; L'Istruttore SMTS ha il compito di selezionare, educare, insegnare e formare gli Operatori SMTS e gli aiuto-istruttori SMTS. L'Istruttore nello svolgimento dei propri compiti ha il dovere di assumere atteggiamenti consoni e finalizzati allo stimolo e alla crescita degli allievi. Come insegnante ha il dovere di aggiornare costantemente le proprie conoscenze e le competenze in materia didattica e tecnica, al fine di erogare una formazione di eccellenza. Egli è il tutore dell'Allievo, vigila sulla sua sicurezza e sul suo operato, prestando particolare attenzione al lavoro di squadra coadiuvato dall'aiuto istruttore. La qualifica di Istruttore è acquisita tramite specifico corso di formazione nel quale particolare attenzione è posta sullo sviluppo delle capacità di comunicazione, insegnamento e valutazione dell'idoneità del personale.
3. L'aiuto istruttore SMTS viene individuato tra gli operativi brevettati dall'istruttore/formatore e autorizzato a coadiuvare la loro attività', segue un percorso di affiancamento agli istruttori durante le sessioni formative e svolge attività sotto il loro diretto controllo.



Art. 10 – Gli ambiti operativi

1. Per organizzare in maniera funzionale le attività dei Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali sono definiti due comparti conformemente alla natura degli scenari incidentali che le caratterizzano:
 - Search And Rescue – SAR: è caratterizzato principalmente da attività di ricerca e soccorso di persone disperse o scomparse in superficie o disperse a bordo di aeromobili.
 - Urban Search And Rescue – USAR: è caratterizzato principalmente da attività in presenza di eventi USAR di particolari intensità, estensione e complessità, nonché da attività di ricerca e soccorso di persone disperse o sepolte sotto le macerie di crolli, causati da eventi sismici, da esplosioni, da dissesti statici e idrogeologici.
2. Nell'ambito del SAR sono individuate le seguenti figure:
 - L'Operatore SAR1 è il Volontario o il dipendente CRI che ha conseguito il Brevetto SAR1 e svolge attività di ricerca e soccorso di persone disperse o scomparse in superficie inquadrato nelle Squadre SMTS;
 - L'Operatore SAR1 Operativo è l'Operatore che ha completato il percorso formativo SAR1 e ha superato la Prova di mantenimento annuale;
 - Il profilo professionale dell'Operatore SAR1, è caratterizzato da spiccate vocazione e preparazione sanitarie, nonché, da conoscenze e competenze in varie materie scientifiche e tecniche (alimentazione e nutrizione, meteorologia, conoscenza delle reazioni emotive connesse alle esperienze critiche, cartografia e orientamento, navigazione terrestre con l'ausilio di sistemi GPS, prevenzione e protezione dai rischi, soccorso con funi, ecc.) Queste peculiarità distinguono positivamente questa figura da altre simili nel campo del soccorso. Vale la pena, in tal senso, enfatizzare la natura dei primi caratteri, rispetto agli altri, significando come, l'uso di sistemi di soccorso con funi, rappresenti soltanto un mezzo con cui intervenire in determinati scenari incidentali.
3. Nell'ambito del USAR sono individuate le seguenti figure:
 - Il Team SMTS USAR nazionale è struttura operativa di livello nazionale altamente addestrata la quale, in presenza di eventi USAR di particolari intensità, estensione e complessità, ha il compito di intervenire laddove ritenuto necessario. Il Delegato Nazionale A.E. attiva e coordina le strutture operative SMTS USAR C.R.I.
 - Il Team SMTS USAR nazionale è formato da Operatori SMTS USAR selezionati dai Referenti Regionali SMTS tra gli Operatori SMTS USAR di comprovate capacità ed esperienza e appartenenti ai rispettivi Team SMTS USAR Regionali e/o dipendenti dell'Area Emergenze, individuati dal Responsabile di Area. Le persone selezionate dalle regioni parteciperanno ad una specifica attività formativa Nazionale con prova attitudinale finale necessaria per la valutazione delle capacità e saranno inserite in un apposito albo per un eventuale intervento a livello Nazionale o internazionale coordinate dal Team Leader in stretto contatto con il DTNAE.



- il Team Leader SMTS USAR Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Delegato Nazionale A.E. sentito il Referente Nazionale SMTS tra gli Operatori SMTS USAR di comprovate capacità ed esperienza,
- Il Team SMTS USAR regionale è struttura operativa di livello regionale altamente addestrata la quale, in presenza di eventi USAR, interviene laddove ritenuto necessario. Il Delegato Regionale A.E. coordina le strutture operative SMTS USAR C.R.I.
- il Team Leader SMTS USAR regionale è nominato dal consiglio direttivo regionale su proposta del DRAE condivisa con il Referente Regionale SMTS che lo sceglie tra gli Operatori SMTS USAR di comprovate capacità ed esperienza.
- L'Operatore SMTS USAR è colui il quale ha conseguito il Brevetto SMTS USAR e svolge attività di ricerca e soccorso nell'ambito dei TEAM SMTS USAR nazionale e regionali. È formato e addestrato per operare in caso di crolli causati da eventi sismici, da esplosioni, da dissesti statici e idrogeologici con livelli di sicurezza adeguati ai rischi presenti in tali scenari. Utilizza i metodi e le tecnologie di localizzazione e le tecniche sanitarie di estricazione delle vittime, per effettuare il più rapidamente ed efficacemente possibile il soccorso in emergenza;
- L'Operatore SMTS USAR Operativo è l'Operatore SMTS USAR che ha superato la Prova di mantenimento annuale;
- L'Operatore Specializzato SMTS USAR è l'Operatore SMTS USAR che ha conseguito una o più specializzazioni nell'ambito dell'organizzazione SMTS USAR.

Art. 11 – L'attivazione degli SMTS

1. Il personale e le risorse strumentali dei SMTS costituiscono una componente fondamentale dell'organizzazione CRI nel settore emergenza.
2. In caso di attivazione delle strutture della Croce Rossa Italiana ad ogni livello per gli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, del Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza, la movimentazione delle Squadre SMTS è coordinata dal Delegato CRI per le Attività di Emergenza di riferimento che ne dà immediata comunicazione al Presidente.
3. Le Sale Operative Nazionale, Regionali, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, al preannunciarsi o al verificarsi di eventi emergenziali rispettivamente a carattere nazionale ed internazionale e regionale, dove sia richiesto l'intervento degli SMTS allertano immediatamente i Referenti Tecnici SMTS corrispondenti anche al fine di attivare i componenti del Team di Valutazione e Coordinamento di cui all'articolo 7.5 del Regolamento di Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza.
4. Al verificarsi di eventi emergenziali internazionali di carattere USAR, il Delegato Nazionale CRI per le Attività di Emergenza ottenuta l'autorizzazione del Presidente



Nazionale e verificata la copertura economica da parte del Segretario Generale, allerta immediatamente il Referente Tecnico Nazionale SMTS il quale attiva i componenti del Team SMTS USAR Nazionale tramite la SON.

5. Il Team SMTS USAR Nazionale è impiegato fino a cessata esigenza;
6. Il Delegato Nazionale CRI per le Attività di Emergenza, al verificarsi di eventi emergenziali nazionali di carattere USAR, allerta immediatamente il Referente Tecnico Nazionale SMTS il quale attiva i componenti del Team SMTS USAR Nazionale tramite la SON;
7. Il Delegato Regionale CRI per le Attività di Emergenza, al verificarsi di eventi emergenziali a carattere USAR, allerta immediatamente il Referente Tecnico Regionale SMTS tramite la SOR.
8. La Sala Operativa Regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano in relazione all'intensità e all'estensione dell'evento, sentito il Delegato nazionale per le Attività in Emergenza, richiede al Referente Tecnico Nazionale SMTS l'attivazione del Team SMTS USAR Nazionale per mezzo della SON.
9. Il Delegato Regionale CRI per le Attività di Emergenza, al verificarsi di casi di persone scomparse/disperse quando le caratteristiche dell'evento lo richiedano, allerta immediatamente il Referente Tecnico Regionale SMTS corrispondente tramite la Sala Operativa Regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
10. In ogni Regione e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano possono essere concordate apposite P.O.S. Procedure Operative Standard per l'attivazione speditiva delle Squadre SAR – Search And Rescue e USAR – Urban Search And Rescue.
11. A conclusione delle operazioni di soccorso critiche, allo scopo di preservare il benessere psicologico degli operatori SMTS, sono previsti interventi di debriefing post-intervento a cura degli psicologi SeP.

Art. 12 – L'Albo degli operatori SMTS

1. L'Albo Nazionale SMTS è l'elenco degli Operatori, Istruttori, Formatori SMTS e contempla le loro generalità, i brevetti e relativa numerazione, le specializzazioni conseguite, e la Posizione: "Operativo o NON Operativo";
2. L'Albo Nazionale è gestito dall'Unità Soccorsi Speciali ed è aggiornato annualmente mediante l'invio dei dati da parte del RTR SMTS che a sua volta li riceve dal RTC SMTS.
3. Le generalità, brevetti, le specializzazioni conseguite, l'esito della sorveglianza sanitaria sono riportate sul fascicolo personale custodito presso i Comitati di appartenenza, in formato cartaceo o digitale.

Art. 13 – Il libretto personale dell'Operatore SMTS

1. Il Libretto personale è rilasciato all'Operatore SMTS dal RTR SMTS come da modello allegato al Regolamento e Programmi dei corsi; contempla le loro generalità, i brevetti e le specializzazioni conseguite, l'addestramento svolto, gli aggiornamenti, gli interventi operativi, esercitazioni a cui ha preso parte, l'esito della Sorveglianza Sanitaria e la Posizione: "Operativo o NON Operativo", in formato cartaceo o digitale.



Art. 14 – I distintivi

1. Gli operatori SMTS in stato operativo si fregiano dei distintivi sulle uniformi corrispondenti ai brevetti conseguiti come da specifiche allegate al Regolamento corsi.

Art. 15 – La sorveglianza sanitaria

1. Il personale SMTS è sottoposto ai controlli sanitari in conformità a quanto previsto dal Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari della CRI e della normativa pro-tempore vigente.

Art. 15 – Le equipollenze

1. Le equipollenze con altri titoli rilasciati dalla CRI o altri Enti e Associazioni sono rilasciate con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 16 – Le disposizioni transitorie e finali

1. All'entrata in vigore del presente regolamento, i brevetti rilasciati in virtù delle Linee Guida prima vigenti (ex O.C.190/09, O.C.230/13, O.P.320/15), sono convertiti con le seguenti modalità:
 - L'Operatore Ricerca e soccorso 2° Livello assume la nuova denominazione di Operatore SAR2 con obbligo di aggiornamento e superamento della prova di mantenimento annuale;
 - L'Operatore Ricerca e soccorso 1° Livello assume la nuova denominazione di Operatore SAR1 con obbligo di aggiornamento e superamento della prova di mantenimento annuale;
 - L'Operatore Base assume la nuova denominazione di Operatore SAR1 con obbligo di aggiornamento e superamento della prova di mantenimento annuale;
 - L'Operatore SMTS assume la nuova denominazione di Operatore SAR1, con obbligo di aggiornamento e superamento della prova di mantenimento annuale.
 - La riqualifica dei formatori e degli istruttori è organizzata, in stretta sinergia con il Responsabile Nazionale alla Formazione dell'Emergenza, dalla CTN SMTS che la attua conformemente al Regolamento dei corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento SMTS.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore alla data della sua approvazione.
3. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento.
4. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e disposizioni regolamentari proprie dell'Associazione.



5. TAVOLA DELLE REVISIONI

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	11 maggio 2019	<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>